

DIRITTO Penale


Reato circostanziato

Prof. Adabella Gratani



CIRCOSTANZE

NOZIONE



DIFFERENZA TRA CIRCOSTANZE E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

1) RILEVANZA DELLA DISTINZIONE	
se circostanza...	se elemento costitutivo...
- soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 (salvo eccezioni espresse);	- non soggetto al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69;
- per la sua imputazione, normalmente basta la colpa, se si tratta di aggravante (art. 59 co. 2); normalmente basta la sua oggettiva presenza, se si tratta di attenuante (art. 59 co. 1);	- per la sua imputazione, necessario il dolo, salva espressa previsione della colpa (art. 42 co. 2);
- non incide sul <i>tempus</i> e sul <i>locus commissi delicti</i> ;	- incide sul <i>tempus</i> e sul <i>locus commissi delicti</i> (con le conseguenti ricadute su configurabilità del tentativo, <i>dies a quo</i> nella prescrizione e applicabilità della legge penale italiana nello spazio);
- in caso di concorso di persone nel reato, è soggetta alla disciplina dell'art. 118.	- in caso di concorso di persone nel reato, è soggetto alla disciplina degli artt. 110, 116 e 117.

DIFFERENZA TRA CIRCOSTANZE E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

2) CRITERI DI DISTINZIONE

2) CRITERI DI DISTINZIONE	
<p>a favore della <i>natura di circostanza</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) rapporto di specialità (necessario ma non sufficiente);2) espressa qualificazione come circostanza nella rubrica o nel testo della norma;3) espresso rinvio al giudizio di bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69;4) presenza, nel testo della legge, di formule quali « la pena è aumentata » o « la pena è diminuita », non accompagnate da ulteriori indicazioni.	<p>a favore della <i>natura di elemento costitutivo</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) presenza di un apposito <i>nomen iuris</i> nella rubrica della norma.

IL REATO CIRCOSTANZIATO

NOZIONE

Cass. Sez. II, sent. n. 18112 del 02/05/2016; Cass Sez. 4, n. 31446 del 25/6/2008; Cass Sez. 1 n. 25882 del 12/5/2015

“La diversità del fatto è da escludere quando sia determinata esclusivamente dalla ravvisabilità di nuove o diverse circostanze aggravanti, atteso che le circostanze del reato sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità, ma accedono ad esso. In altre parole le circostanze del reato, aggravanti o attenuanti, in quanto elementi che stanno intorno al reato implicano per loro indole, l'idea di accessorietà che presuppone necessariamente il principale, costituito da un reato perfetto nella sua natura.”

E' quel reato (fattispecie penale già prevista completa dal legislatore) che si caratterizza dalla presenza di ulteriori elementi di fatto= CIRCOSTANZE.

Il difetto della circostanza non influisce sull'esistenza del reato.

La circostanza può esserci o non esserci ha carattere eventuale.

La circostanza caratterizza il fatto di REATO comportando una ulteriore valutazione.

- La circostanza è un plus che può precedere, accompagnare o seguire la condotta umana e l'evento.
- aggravamento o attenuazione della pena.
- trasforma il reato semplice in reato circostanziato in una relazione da genus a species.

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

<p style="text-align: center;">COMUNI</p> <p>quelle previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti i reati con i quali non siano incompatibili (es.: quelle di cui agli artt. 61, 62 e 62 bis, 111, 112 e 114).</p>	<p style="text-align: center;">SPECIALI</p> <p>quelle previste per <i>uno o più reati determinati</i> (es.: per il furto, quelle di cui all'art. 625)</p>
<p style="text-align: center;">AGGRAVANTI</p> <p>quelle che comportano un <i>inasprimento</i> della pena commisurata dal giudice per il reato semplice (es.: quelle di cui all'art. 625).</p>	<p style="text-align: center;">ATTENUANTI</p> <p>quelle che comportano una <i>mitigazione</i> della pena commisurata dal giudice per il reato semplice (es.: per il furto, quelle di cui all'art. 625 bis).</p>
<p style="text-align: center;">A EFFICACIA COMUNE</p> <p>quelle che comportano un aumento o una diminuzione <i>fino ad un terzo</i> della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice (es.: per l'istigazione al suicidio, l'aggravante di cui all'art. 580 co. 2 parte prima; per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante di cui all'art. 323 bis).</p>	<p style="text-align: center;">A EFFICACIA SPECIALE</p> <p>tutte le altre, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle per le quali la legge stabilisce una <i>pena di specie diversa</i> rispetto a quella prevista per il reato semplice: c.d. <i>circostanze autonome</i> (es.: le aggravanti dell'omicidio doloso di cui agli artt. 576 e 577);b) quelle per le quali la legge prevede una <i>cornice di pena diversa</i> da quella prevista per il reato semplice: c.d. <i>circostanze indipendenti</i> (es.: le aggravanti del furto di cui all'art. 625);c) quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena <i>superiore ad un terzo</i> (v. art. 63 co. 3): c.d. <i>circostanze a effetto speciale</i> (es.: circostanza attenuante dei « casi di minore gravità » di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis co. 3).

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

<p>DEFINITE (O TIPICHE) quelle i cui elementi costitutivi sono <i>compiutamente descritti</i> dalla legge (es.: le aggravanti di cui all'art. 61 e le attenuanti di cui all'art. 62).</p>	<p>INDEFINITE (O DISCREZIONALI) quelle la cui individuazione, in assenza di ogni tipizzazione legislativa o comunque di una compiuta tipizzazione legislativa, è rimessa alla <i>discrezionalità</i> del giudice (es.: circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis; circostanza aggravante della « ingente quantità di sostanze stupefacenti » di cui all'art. 80 co. 2 t.u.stup.).</p>
<p>OGGETTIVE (V. art. 70 co. 1 n. 1) quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso (es.: l'aver cagionato nei delitti contro il patrimonio un danno patrimoniale di rilevante gravità, art. 61 n. 7).</p>	<p>SOGGETTIVE (V. art. 70 co. 1 n. 2 e co. 2) quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (inerenti alla persona del colpevole = riguardanti l'imputabilità e la recidiva) (es.: l'aver agito per motivi abietti o futili, art. 61 n. 1).</p>

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

- AGGRAVANTI –aggravano la pena
- ATTENUANTI attenuano il computo finale della pena

- OGGETTIVE -natura , mezzi, l'oggetto, gravità del danno
- SOGGETTIVE- intensità del dolo o il grado della colpa ecc.

- REALI che importano una maggiore o minore gravità del reato
- PERSONALI che importano un'attenuazione della pena

- DEFINITE maggiore specificazione normativa
- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono

- OBBLIGATORIE quando il giudice è vincolato a tenerne conto o
- DISCREZIONALI al potere discrezionale del magistrato

- COMUNI che si possono verificare in un numero indeterminato di reati
- SPECIALI

- AD EFFETTO SPECIALE che importano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo ad effetto ordinario
- GENERALI.

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

1. Le **circostanze** che **attenuano** o escludono la pena sono valutate a favore dell'**agente** anche se da lui non conosciute, o da lui per **errore** ritenute inesistenti
2. Le circostanze che **aggravano** la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per **colpa** o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa
3. Se l'agente ritiene **per errore** che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di **esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

REGOLE GENERALI (art. 59)	DEROGHE IN CASO DI ERRORE SULLA PERSONA DELL'OFFESO (art. 60)
Circostanze attenuanti (art. 59 co. 1) → rilevanza oggettiva : sono sempre valutate a favore dell'agente, per il solo fatto di essere presenti, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.	
Circostanze aggravanti (art. 59 co. 2) → di regola , rilevanza soggettiva (almeno per colpa) sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute , ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ; → in alcuni casi particolari, è richiesta l' effettiva conoscenza dei dati di fatto che integrano la circostanza (es.: l'aver adoperato sevizie, art. 61 n. 4).	Le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole : → non sono valutate a carico dell'agente, anche se sono state da lui ignorate per colpa o sono state ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (art. 60 co. 1)°.

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti
2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa
3. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

<p>Le circostanze <i>attenuanti</i>, in realtà non presenti, ma <i>ritenute erroneamente esistenti</i> dall'agente (art. 59, co. 3) → non sono valutate a favore di lui.</p>	<p>Le circostanze attenuanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole: → sono valutate a favore dell'agente, <i>anche se</i> in realtà non presenti, ma da lui ritenute erroneamente esistenti (art. 60 co. 2)*.</p>
<p>Le circostanze <i>aggravanti</i>, in realtà non presenti, ma <i>ritenute erroneamente esistenti</i> dall'agente (art. 59 co. 3) → non sono valutate a sfavore di lui.</p>	<p>* Queste deroghe non operano (si torna, quindi, alle regole generali) se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa (art. 60 co. 3).</p>

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di **esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

- ❑ DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- ❑ COMUNI

Cass., Sez. III, sent. n. 14960 del 13/04/2015: “In una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono. E' essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.”

FATTO

Sussiste il reato ex art. 570 cp (violaz. obblighi di assistenza fam.) **anche se per lo straniero marocchino la sua legislazione** preveda che l'obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo l'art. 147 cod. civ. che impone tale obbligo indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice Cass. Sez. III, sent. n. 8986 del 05/03/2020; Cass., Sez. VI, sent. n. 14043 del 07/05/2020

PRINCIPIO DI DIRITTO – NON APPL CIRCOST. PUTATIVE

Nel caso in cui chi, consapevole di essersi trasferito in un paese diverso, continui a mantenere condotte culturalmente accettabili e lecite secondo le leggi del proprio paese d'origine ed oggettivamente incompatibili con la “*compagine sociale in cui ha scelto di vivere*”

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di **esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

- ❑ DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- ❑ **speciale**

Cass. Sez. V, sent. n. 7008 del 21/02/2020:

*“In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, **incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia**, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata anche da altri giornali).”*

Ibidem: “...esimente ex art. 51 c.p., tale da escludere la diffamazione a mezzo stampa, se risultano rispettati i limiti di verità, interesse sociale alla conoscenza del fatto e continenza (Sez. 5, n. 17051 del 19.2.2013, Rv. 255094 - 01).”

Ibidem: “la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio” (Sez. 5, n. 16323 del 07/03/2006); l'errore sulla verità del fatto non deve essere quindi frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile (Sez. 5, n. 1952/2000 del 02/12/1999).”

PRINCIPIO DI DIRITTO –

SCRIMINANTE PUTATIVA esercizio del DIRITTO DI CRONACA NEL REATO DI DIFFAMAZIONE a mezzo stampa (595, comma 3cp) e omesso controllo (596 c.p.) solo se risultano rispettati i limiti di “*verità, interesse sociale alla conoscenza del fatto e continenza*”.

- L'art. 59 co 4 cp (riconoscimento della scriminante putativa) potrà essere configurata solo quando “*pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio*”.

L'errore sulla verità del fatto non deve quindi essere frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile.

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di **esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

Cass., Sez. VI, sent. n. 4457 del 2901/2019; Cass., Sez. VI, sent. 45266 del 04/12/2008

*“l'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del **cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti**, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, **suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale.**”*

FATTO

pubblici ufficiali che procedevano alla identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

- ❑ INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- ❑ **COMUNE**

PRINCIPIO DI DIRITTO – SCRIMINANTE PUTATIVA

Art.393 bis (che esclude la punibilità per le condotte commesse dal privato nei confronti dei soggetti pubblici quando questi ultimi abbiano ecceduto “*con atti arbitrari i limiti delle loro “attribuzioni”*”)

L'art. 59 co 4 cp (riconoscimento della scriminante putativa) potrà essere configurata **ogni qualvolta il soggetto abbia allegato dati concreti tali da dimostrare il proprio ragionevole convincimento “di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale.”**

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di **esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

Cass. Sez. V, sent. n. 38596 del 13/10/2008; Cass Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 1986; Cass Sez. 6, Sentenza n 341 del 1967)

“L'esimente ai sensi dell'art. 59 c.p. è ammessa se ricorre una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile, e non può essere invocata quando l'errore dell'agente cade sulla efficacia obbligatoria o sulla sussistenza di una norma giuridica.”

FATTO

reato di ingiuria (594 c.p.) in concorso (110 c.p.) “ubriachi”, giovani di età e senza conoscenza delle leggi, da *“supporre che siano caduti in errore nel credere di essere nella ragione e poter continuare a festeggiare con chiasso e voler cacciare **di casa** i poliziotti presentatisi senza mandato”*.

applicato gli art. 59 e 599 sotto il profilo della putatività, nello stato d'ira determinato da un fatto degli agenti ritenuto ingiusto.

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE non conosciute/erroneamente supposte (art. 59 cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- COMUNE**

PRINCIPIO DI DIRITTO – SCRIMINANTE PUTATIVA

L'art. 59 co 4 cp (riconoscimento della scriminante putativa) potrà essere configurata **ogni qualvolta il soggetto abbia allegato dati concreti tali da dimostrare il proprio ragionevole convincimento e richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile**

ART. 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

2. Le circostanze che **aggravano** la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per **colpa** o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante (art. 59 cp)

Cass., Sez. IV, sent. n. 1351 del 15/01/2020: conforme: Cass., Sez. VI, sent. n. 20663 del 22/05/2008:

“ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, co2 cp., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.”,

“Il legislatore con questa riforma ha compiuto una scelta fondamentale, che porta ad escludere che per la operatività delle circostanze sia sufficiente la loro obiettiva esistenza, ritenendo invece necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico di imputazione all'autore, seppure richiedendo un legame meno intenso rispetto a quello necessario per gli elementi essenziali del reato. Ne consegue che per attribuire l'evento aggravato al soggetto agente debba necessariamente postularsi la sua "colpevolezza" anche in relazione alla circostanza contestata, che per essere accollata all'agente deve ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità concreta.”

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- soggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –
Aggravante

in tema di stupefacenti, l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a) (cessione delle sostanze a persone minori di età) in relazione all'art. 59 co 2 cp
Necessita che l'evento aggravato al soggetto agente debba necessariamente postularsi la sua "colpevolezza" anche in relazione alla circostanza contestata, che per essere accollata all'agente deve ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità concreta.”

ART. 60 CP Errore sulla persona offesa

1. Nel caso di **errore** sulla **persona offesa** da un reato, **non sono poste a carico** dell'agente le **circostanze aggravanti**, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
2. Sono invece valutate a suo favore le **circostanze attenuanti**, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante (art. 60 cp) è **diversa** dall'art.82 cp

All'art82 può applicarsi anche l'art. 60

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- soggettive**

Cass. Sez. I, sent. n. 1811 del 22/01/2007: *“Le circostanze di reato attinenti all'intensità del dolo, tra le quali deve ricomprendersi la **premeditazione** prevista dall'[art. 577, comma primo, n. 3, c.p.](#), sono valutabili a carico dell'agente anche nel caso dell'*aberratio ictus* di cui all'[art. 82 c.p.](#), non rientrando esse tra quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'[art. 60, comma primo, c.p.](#), richiamato dal citato art. 82 stesso codice, non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offeso.”*

FATTO

premeditazione del tentato OMICIDIO posto in essere verso persona diversa da quella prevista

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Aggravante

l'azione consumata verso un soggetto estraneo non è sufficiente ad escludere l'aggravante, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 82 (offesa a persona diversa=*aberratio ictus*) e Art. 60 (errore sulla persona dell'offeso).

Le circostanti del reato relative **all'intensità del dolo** devono essere valutate **a carico** dell'agente anche nel caso di errore nella fase esecutiva del reato ex art. 82 cp., non dovendo queste rientrare in quelle riguardanti le *“condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole”*

ART. 61 CP aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante comune(art. 61 cp)

Cass., Sez. V, sent. n. 45138 del 06/11/2019

“accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale”

FATTO

lesione personale, aggravata dai futili motivi, nel corso di una partita a calcetto

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- soggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Aggravante

Per valutare la futilità dei motivi occorre un percorso bifasico: da un lato la verifica del dato oggettivo (ossia la sproporzione tra il reato ed il motivo che lo ha scatenato) e, dall'altro, il dato soggettivo (qualifica della sproporzione come *“moto interiore assolutamente ingiustificato”*).

ART. 61 CP aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1. l'aver agito **per motivi abietti o futili**

Cass. Sez. V, sent. n. 44319 del 30/10/2019

“In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato.

Cass. Sez. I, sent. n. 54074 del 30/11/2017, Cass Sez. 1 n. 45326 del 11/11/2008

*“Per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il **movente** del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato”*

Ibidem: “Ebbene, premesso che per la configurabilità della circostanza aggravante del motivo futile occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato

Va in ogni caso osservato che la vendetta, pur sempre determinata da motivi dell'animo di scarso o nullo valore e rilievo morale, di per sé non può indurre, secondo il comune sentire, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 cod. pen., n. 1 (Cass Sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013).”

FATTO

delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, per la mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul "partner

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante comune(art. 61 cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- soggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Aggravante

la gelosia può integrare la circostanza aggravante di cui al n. 1 dell'art. 61 e, come tale, merita un giudizio di *“maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente”*

la vendetta per quanto priva di valore e moralità, **non può di per sé** indurre a *“quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 cod. pen., n. 1*

ART. 61 CP aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Cass., Sez. V, sent. n. 7026 del 21/02/2020:

"la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa"; "la ratio dell'aggravante richiede solo che la difesa sia ostacolata, non che sia impossibile"; "La tendenza affermatasi, invece, nella più recente esegesi della circostanza aggravante, sostiene che il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante; tuttavia, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata, nonché - più diffusamente che "l'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte"

Cass. Sez. IV, sent. n. 15214 del 05/04/2018; Cass. Sez. IV, sent. n. 10060 del 07/03/2019: *"la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del soggetto passivo che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole.*

1. FATTO- Furto pluriaggravato realizzato tra le 6 e le 7 del mattino
2. FATTO - furto di un portafogli ai danni di un soggetto che, in piena notte, dormiva nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria
3. FATTO - truffa consistita nel raggirare le vittime prospettando occupazioni stabili di lavoro, approfittando a seconda dei casi, delle condizioni di crisi economica o di situazioni familiari di forte disagio delle stesse, colpite da recenti gravi lutti familiari

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante comune(art. 61 cp)

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO – Aggravante

In passato l'**ORIENTAMENTO** individuava la commissione di reati in orario notturno come EX SE l'aggravante di minorata difesa ex n. 5 dell'art. 61

NUOVO ORIENTAMENTO l'orario di per sé solo non può costituire l'aggravante ex art.61 n5 ma devono concorrere diverse situazioni che una volta valutate nel complesso, realizzano nel concreto una diminuzione della capacità di difesa. Occorre la valutazione caso per caso ove valutare in concreto la presenza di condizioni che hanno potuto facilitare l'azione, non rilevando, quindi, il solo momento in cui l'atto si è compiuto.

L'**AGGRAVANTE** ex 61 n5 non è esclusa in presenza di una videocamera a circuito chiuso, in quanto non atta ad aumentare il concetto di difesa del soggetto passivo.

ART. 61 CP aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Cass. Sez. I, sent. n. 39349 del 25/09/2019; Cass. Sez. I, sent. n. 48108 del 24/1/2008

“la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo eventuale, in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta. (Fattispecie in tema di omicidio).”;
“la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo d'impeto”

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Aggravante comune(art. 61 cp)

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –
Aggravante 61 n. 5

ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo eventuale, essendo sufficiente la percezione cosciente del vantaggio derivante dalla situazione pregiudizievole della vittima

ART. 62 CP attenuanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

Cass., Sez. I, sent. n. 45322 del 07/11/2019

“Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione a un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima, atteso che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 59, comma terzo, cod. pen., secondo cui se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. (Fattispecie in cui è stata esclusa la circostanza attenuante in relazione alla condotta del ricorrente che,)”

FATTO:

reazione dopo l'aggressione patita dal figlio ritenendola ingiusta.

In particolare assistendo ad una colluttazione tra il figlio e la vittima, sorpresa dal primo a rubare dei meloni, ignorando tale circostanza, inseguiva la vittima, esplodendo più colpi di fucile due dei quali la attingevano mortalmente

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE Attenuanti comuni(art. 61 cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Attenuate 62 n. 2

Occorre fare attenzione tra la circostanza della provocazione e quella putativa dell'art. 59 cp

ART. 62 CP attenuanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

Cass., Sez. I, sent. n. 13740 del 06/05/2020; Cass Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008; Cass Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 23/01/2008,; Cass Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010

“una volta ritenuta l'aggravante dei motivi futili, ha escluso per incompatibilità il riconoscimento della attenuante della provocazione. La circostanza aggravante dei futili motivi e' incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per se' l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista”

Cass., Sez. VI, sent. n. 13562 del 04/05/2020; Cass Sez. 6, n. 10006/1991

“L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale, dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antiggiuridici. Né può essere applicata ove si possa configurare per una sola delle azioni poste in essere

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Attenuanti comuni(art. 61 cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Attenuante 62 n. 2

Occorre fare attenzione tra la circostanza della provocazione e quella dei futili motivi dell'art. 61 n.1 cp

Una volta ritenuta sussistente l'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, n. 1 non è possibile configurare l'attenuante della provocazione, in quanto non possono coesistere, durante il compimento dell'azione, due stati d'animo contrastanti

Il reato abituale di maltrattamenti è caratterizzato dalla reiterazione nel tempo del medesimo comportamento e l'attenuante della provocazione risulta essere incompatibile ove ricorra per una sola volta

ART. 62 CP attenuanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

Cass., Sez. I, sent. n. 16217 del 28/05/2020 in senso conforme Cass. Sez. I, sent. n. 21405 del 21/05/2009

“L'attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuzione del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d'ira e l'infermità mentale o quest'ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo.”

FATTO

disturbo della personalità multipla, disturbo borderline

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Attenuanti comuni(art. 61 cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –
Attenuante 62 n. 2

Ove il soggetto agente agisca in condizione dissociativa costituente una tipica manifestazione patologica psichica non è applicabile l'attenuante della provocazione in quanto è incompatibile con il vizio parziale di mente

ART. 62 CP attenuanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

6) l'averne, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il [risarcimento](#) di esso, e, quando sia possibile, mediante le [restituzioni](#); o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo [56](#), adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato

Cass. Sez. III, sent. n. 15750 del 25/05/2020

"In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen."

FATTO

violenza sessuale, percosse e tentata rapina nel giudizio abbreviato.
Viene proposto ricorso per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE Attenuanti comuni(art. 61 cp)

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- oggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Attenunate 62 n. 6

Nel giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui sopra la riparazione del danno deve intervenire prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato

ART. 69 CP Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze⁽¹⁾.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato

Cass., Sez. V, sent. n. 16354 del 15/04/2019

“l'art. 69 cod. pen. impone il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, sicché, qualora la pena sia stata erroneamente determinata in primo grado, omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato (nel caso di specie quello di furto), bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione, deve decidere sul bilanciamento e rideterminare eventualmente la pena irrogata.”

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69cp)

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Concorso ex art. 69 cp

ove il bilanciamento sia stato effettuato erroneamente omettendo quanto previsto dall'art. 69, il giudice di Appello chiamato a pronunciarsi su detta questione deve decidere sul bilanciamento e rideterminare, se del caso, la pena irrogata

FATTO

furto pluriaggravato di automezzo parcheggiato su strada pubblica CON CONTESTAZIONE delle aggravanti di cui all'art. 61, n. 5, 625, comma 1, n. 7, nonché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

ART. 70 CP circostanze oggettive/soggettive

Agli effetti della legge penale:

1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva

Cass., Sez. V, sent. n. 50947 del 17/12/2019

“In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen.”

Cass., Sez. I, sent. n. 7392 del 15/02/2018

“In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento.”

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Circostanze/oggettive -soggettive(art. 70cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune
- oggettiva

PRINCIPIO DI DIRITTO –

l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. (uso delle armi in relazione alle lesioni personali) ha natura oggettiva e come tale si applica anche ai concorrenti nel reato.

Si all'estensione dell'aggravante della disponibilità di armi per i partecipanti al sodalizio mafioso ex art.416 bis, comma 4 c.p.

FATTO

condanna per lesioni gravissime con l'utilizzo di un coltello ed una catena tali causare uno sfregio permanente al viso della vittima.

FATTO

Sodalizio dell'associazione di stampo mafioso

ART. 70 CP circostanze oggettive/soggettive

Agli effetti della legge penale:

1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Circostanze/oggettive -soggettive(art. 70cp)

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- SPECIALE
- Soggettive

Cass., Sez. VI, sent. n. 8891 del 23/02/2018

“La circostanza aggravante prevista dall'art.7, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità

(In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che detta circostanza sia imputabile ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina speciale prevista dall'art. 118 cod. pen. prevale su quella generale prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen.)”

ART. 70 CP circostanze oggettive/soggettive

Agli effetti della legge penale:

1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

AGGRAVANTE SPECIALE

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- SPECIALE
- Soggettive

Era stata rimessa alle Sezioni Unite

«se l'**aggravante speciale** già prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata "al fine di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura "oggettiva" concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura "soggettiva" concernendo la direzione della volontà».

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 8545

PRINCIPIO DI DIRITTO –

«l'**aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa** prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità»

ART. 70 CP circostanze oggettive/soggettive

Agli effetti della legge penale:

1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva

Cass., Sez. III, sent. n. 38870 del 24/08/2018

"In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole", a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa alla comunicabilità ai correi dell'aggravante prevista dall' art. 4, n.3 della legge 20 febbraio 1958, n.75)."

FATTO

sfruttamento, agevolazione e favoreggiamento della prostituzione e per aver reclutato persone cui far esercitare la prostituzione; tra le vittime vi è la sorella di uno dei correi a cui viene contestata l'aggravante di cui art. 4, n.3 della legge 20 febbraio 1958, n.75

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

Circostanze/oggettive -soggettive(art. 70cp)

- INDEFINITE minore specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- Soggettive**

PRINCIPIO DI DIRITTO –

Sono estendibili ai concorrenti le sole aggravanti soggettive che da questi siano conosciute e che abbiano agevolato la realizzazione del reato, purché dette aggravanti non riguardino strettamente *"la persona del colpevole"*.

ART. 99 CP recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3.3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi⁽³⁾.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e⁽⁶⁾], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto⁽⁴⁾.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

AGGRAVANTE - Recidiva (art. 99 cp)

- DEFINITE specificazione normativa degli elementi che la compongono
- comune**
- Soggettive**
- DISCREZIONALE**

La recidiva

(= circostanza aggravante,
inerente alla persona del colpevole:
v. art. 70 co. 1 n. 2 e co. 2)

ELEMENTI COSTITUTIVI	
1) L'agente commette un delitto non colposo dopo che è già stato condannato con sentenza definitiva per un precedente delitto non colposo (art. 99, co. 1);	2) il nuovo delitto deve denotare l'insensibilità dell'agente all'ammonimento derivante dalla precedente condanna (il che presuppone che l'agente conosca tale condanna!) e una sua accentuata capacità a delinquere. N.B.: poiché l'accertamento di questo elemento è affidato alla discrezionalità del giudice, si parla comunemente di <i>facoltatività</i> della recidiva

ART. 99 CP recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3.3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi⁽³⁾.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e⁽⁶⁾], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto⁽⁴⁾.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

AGGRAVANTE - Recidiva (art. 99 cp)

Forme	Aumenti di pena*	Principali effetti penali
Semplice art. 99 co. 1): quando, dopo aver riportato condanna per un delitto non colposo, l'agente ne commette un altro, di qualsiasi specie e gravità, dopo che sono passati oltre cinque anni dalla condanna precedente.	- aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99 co. 1).	- non fruibilità della detenzione domiciliare per gli ultrasessantenni (art. 47 ter co. 01 ord. penit.).
Aggravata art. 99 co. 2): quando 1) il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (cfr. art. 101) di quello precedente (c.d. recidiva specifica); oppure 2) il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (c.d. recidiva infraquinquennale); oppure 3) il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.	- aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se ricorre una sola delle circostanze fra quelle indicate sub 1), 2) o 3) (recidiva monoaggravata: art. 99 co. 2). - aumento della metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se ricorrono più circostanze fra quelle indicate sub 1), 2) o 3) (recidiva pluriaggravata: art. 99 co. 3).	- non fruibilità della detenzione domiciliare per gli ultrasessantenni (art. 47 ter co. 01 ord. penit.); - non applicabilità dell'amnistia (art. 151 co. 5), dell'indulto (art. 174 co. 3) e della prescrizione della pena (art. 172 co. 7); - condizioni più restrittive per la liberazione condizionale (art. 176 co. 2) e la riabilitazione (art. 179 co. 2).

ART. 99 CP recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3.3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi⁽³⁾.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e⁽⁶⁾], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto⁽⁴⁾.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

AGGRAVANTE - Recidiva (art. 99 cp)

Reiterata (art. 99 co. 4):

quando chi è già recidivo (= è già stato sottoposto in passato ad aumento di pena per recidiva) commette un nuovo delitto non colposo.

- *aumento della metà* della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se la precedente recidiva era semplice.

- *aumento di due terzi* della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se la precedente recidiva era aggravata.

- *non fruibilità della detenzione domiciliare* per gli ultrasessantenni (art. 47 *ter* co. 01 ord. penit.);

- *non applicabilità dell'amnistia* (art. 151 co. 5), dell'*indulto* (art. 174 co. 3) e della *prescrizione della pena* (art. 172 co. 7);

- *condizioni più restrittive per la liberazione condizionale* (art. 176 co. 2) e la *riabilitazione* (art. 179 co. 2);

- *trattamento meno favorevole nel quadro del concorso di circostanze* (art. 69 co. 4), del *concorso formale di reati* e del *reato continuato* (art. 81 co. 4), delle *circostanze attenuanti generiche* (art. 62 *bis* co. 2) e della *prescrizione del reato* (artt. 157 co. 2, e 161 co. 2);

- *regime penitenziario deteriore* per quanto concerne i permessi-premio: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta.

* In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo (art. 99 co. 6).

ART. 99 CP recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3.3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi⁽³⁾.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e⁽⁶⁾], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto⁽⁴⁾.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE

AGGRAVANTE - Recidiva (art. 99 cp)

SEZIONI UNITE SENTENZA N. 3152 DEL 31 GENNAIO 1987

il rapporto tra procedibilità e recidiva

il principio di diritto che 'la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato'

Cass Sez. 2, n. 1876 del 19/11/1999, dep. 2000; Sez. 2, n. 26029 del 10/06/2014,; Sez. 2, n. 29529 del 01/07/2015, Di Stefano; Sez. 2, n. 2990 del 01/10/2015, dep. 2016i; Sez. 2, n. 18311 del 28/01/2016; Sez. 2, n. 38396 del 29/04/2016; Sez. 7, n. 42880 del 26/09/2016; Sez. 2, n. 1907 del 20/12/2016, dep. 2017; Sez. 2, n. 47068 del 21/09/2017; Sez. 5, n. 30453 del 01/04/2019, Sez. 6, n. 35880 dell'11/07/2019 evidenziano la forte connotazione 'soggettivistica' della recidiva che, in quanto tale, non incide sul fatto-reato, sulla sua gravità oggettiva e, quindi, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono procedibile d'ufficio un delitto che, nella sua forma semplice, è procedibile a querela.

ART. 99 CP recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3.3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi⁽³⁾.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e⁽⁶⁾], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto⁽⁴⁾.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

TIPOLOGIE delle CIRCOSTANZE AGGRAVANTE A EFF. SPECIALE - Recidiva (art. 99 cp)

Art. 649 bis cp Casi di procedibilità d'ufficio

Per i fatti perseguibili a [querela](#) previsti dagli articoli [640](#), terzo comma, [640 ter](#), quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo [646](#), secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo [61](#), primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il [danno](#) arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 14 gennaio – 12 febbraio 2020, n. 5555 – RIMESSIONE ALLE SS.UU

A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p., introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2018, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., comma 1, n. 11, **l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.**, ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019).

Alle Sezioni unite, pertanto, viene rimessa la seguente questione: "se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649 bis c.p., ai fini della procedibilità di ufficio per taluni reati contro il patrimonio (art. 640 c.p., comma 3; art. 640-ter c.p., comma 4; fatti di cui all'art. 646 c.p., comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11), vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui all'art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4".

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 29 gennaio 2021, n.3585

Il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, **comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata** - di cui all'art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4.

Diritto Penale

Reato circostanziato

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

